

VALORE FUTURO

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Mod. GVVF - ed. 01/20

Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020



Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitale investito	Somma dei premi versati al netto dei diritti e dei caricamenti
Capitale protetto	Coincide con il capitale investito.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Comparto di OICR	Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data di valutazione	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso dell'estratto conto, sia quello inviato annualmente da Generali Italia sia quello elaborato su richiesta del cliente, è la data cui si riferisce l'estratto conto.
Data traguardo	Data che costituisce il termine del periodo traguardo.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OICR	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
Periodo traguardo	Periodo, scelto dal contraente, alla sottoscrizione del contratto che individua il periodo al termine del quale il contratto ha l'obiettivo di maturare un capitale assicurato, per la parte investita in gestione separata, pari al premio versato al netto dei diritti e della cifra fissa (capitale protetto). Tale periodo può variare tra un minimo di 12 e un massimo di 15 anni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente paga a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata agli OICR.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
SICAV	Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.
Tasso obiettivo	Tasso utilizzato per individuare la quota parte del premio versato, al netto dei diritti e della cifra fissa, che è necessario investire in gestione separata in modo tale che, capitalizzata a tale tasso per il periodo traguardo, diventi al termine di tale periodo pari al premio versato al netto dei diritti e della cifra fissa.
Valore complessivo netto dell'OICR	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota	Il valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

VALORE FUTURO prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in euro in forma di capitale, determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati OICR (→ Definizioni).

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di un **premio unico iniziale** ed eventuali **premi unici aggiuntivi** nel corso del periodo traguardo. Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Ciascun premio unico versato, al netto dei costi (→ art. 21), va a costituire il **capitale investito**. Il **capitale protetto** è fissato in misura pari al capitale investito.

In polizza è riportata la durata del **periodo traguardo** (→ Definizioni) scelta dal contraente, compresa tra 12 e 15 anni dalla data di decorrenza del contratto. Generali Italia adotta uno stile di gestione finalizzato, a partire dal termine del periodo traguardo, alla protezione del capitale, ossia si pone l'obiettivo di essere in grado di pagare, a partire da tale termine, un valore di riscatto o una prestazione in caso di decesso di ammontare almeno pari al capitale protetto. **Questo obiettivo non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.**

Ciascun premio unico versato, al netto dei diritti (→ art. 21), determina un capitale assicurato iniziale da investire in gestione separata GESAV (premio per gestione separata) ed il rimanente capitale da investire in quote di OICR che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, al netto della cifra fissa (→ art. 21) (premio per comparti), secondo le seguenti regole:

- il **capitale assicurato iniziale** si determina scontando al tasso obiettivo (→ Definizioni) il capitale protetto relativo al singolo premio per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del versamento e il termine del periodo traguardo scelto. Il tasso obiettivo attualmente in vigore è pari al 3% annuo composto.
- il **capitale da investire in quote di OICR** viene determinato per differenza ed al netto della cifra fissa (→ art. 21)

Ad ogni investimento in quote di OICR, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art.7)
- numero di quote nei diversi OICR
- valore di ciascuna quota

Esempio

Premio netto: € 10.000

Periodo Traguardo: 12 anni

Tasso obiettivo: 3%

Premio da investire in gestione separata:

Premio x (1+ tasso obiettivo)^(-periodo traguardo)

€ 10.000 x (1+3%)⁽⁻¹²⁾ = € 7.013,80 (70,14% di € 10.000)

Premio da investire in quote di OICR (si determina sottraendo dal premio netto la componente investita in gestione separata e al netto della cifra fissa di € 150):

€ 10.000 – € 7.013,80 = € 2.986,20

€ 2.986,20 – € 150 = € 2.836,20

Art. 3 Prestazione e garanzia

In caso di decesso dell'assicurato il contratto prevede il pagamento di un importo pari al **valore del contratto** (→ art.4) alla data del decesso sommato ad un incremento dello 0,2% sul valore in quote di OICR.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al **capitale assicurato complessivo**, pari alla somma dei capitali assicurati iniziali (→ art. 2) relativi a ciascun premio versato, tenendo conto di eventuali variazioni conseguenti alla modifica del capitale protetto (→ artt. 11 e 12). La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR) ed è la somma di:

- a. **valore in gestione separata:**
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)
- b. **valore in quote di OICR:**
capitale investito in quote di OICR alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio linea di investimento), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 7), dedotte le commissioni di gestione e amministrazione applicate da Generali Italia (→ art. 21).
- c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 21)

Art. 5 Clausola di rivalutazione

VALORE FUTURO prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata in base al rendimento della gestione stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della gestione separata disponibile su www.generali.it.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata determinato come da Regolamento.

Per il calcolo del valore in gestione separata (→ art.4), l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2019, alla ricorrenza di gennaio 2020 l'anno considerato va dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata espresso in punti percentuali.

La misura annuale di rivalutazione **può essere negativa**. In ogni caso per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso e, a partire dal termine del periodo traguardo, anche in caso di riscatto, i capitali rivalutati non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato complessivo come somma di:

- capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente rivalutato come sopra e
- ciascuna variazione del capitale assicurato successiva alla ricorrenza annuale precedente, in seguito al versamento di eventuali premi aggiuntivi, o per effetto di riscatti parziali (→ art. 22), o per trasferimento da e verso la gestione separata (remix → art. 10), adeguata della misura annua di rivalutazione per il periodo intercorrente tra la data della variazione stessa e la ricorrenza annuale successiva.

Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni OICR della linea scelta dal contraente, dividendo la parte di premio investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi (→ art. 21), per il valore unitario della quota dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota (→ Definizioni)) è effettuata ogni giorno, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 16).

Riscatto (→ art. 22); **recesso** (→ art. 20); **operazioni di switch tra linee di investimento** (→ art. 13): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

Se gli Oicr da cui disinvestire sono diversi da quelli attualmente previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente viene preventivamente informato.

Remix o determinazione del valore del contratto a fini informativi (→ art. 10): secondo giorno di valorizzazione precedente la data del remix. In casi eccezionali (ad es. indisponibilità del valore della quota): giorno di valorizzazione immediatamente precedente a quello sopra definito. In ogni caso il giorno di riferimento è riportato nell'appendice di remix.

Riassetto automatico della linea (→ art. 9): giorno indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione di remix (→ art.10) eseguita in occasione del riassetto.

Modifica del capitale protetto a richiesta del contraente (→ art. 12): secondo giorno di valorizzazione successivo alla data della richiesta.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Generali Italia (→ artt. 9,10 e 11), per i quali è prevista una commissione di gestione e amministrazione (→ art. 21), che viene prelevata dal valore in quote di OICR, riducendone il numero;
- attivati **su richiesta** del contraente, senza costi aggiuntivi (→ artt. 12 e 13); con riferimento al servizio di cui all'art. 13, la prima operazione è gratuita, alle successive sono applicati i costi di switch (→ art. 21).

Art. 8 Servizio di scelta della linea di investimento

Il contraente può scegliere fra due linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Generali Italia, che si differenziano per area geografica di investimento. Le linee di investimento attualmente previste sono:

- Multi Global Plus,
- Multi Emerging Markets,
- Europe Plus.

Generali Italia può inoltre offrire nuove linee di investimento.

Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento

Le linee sono gestite con la finalità di accrescere il valore dell'investimento nel medio/lungo periodo.

A tal fine, in funzione del contesto di mercato finanziario e del profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia può **modificare l'allocazione** delle risorse nei modi seguenti:

- variare in percentuale la distribuzione delle risorse tra i diversi OICR
- sostituire gli OICR
- sostituire la linea di investimento scelta
- modificare il tasso obiettivo con conseguente diversa distribuzione degli investimenti tra gestione separata e quote di OICR.

Generali Italia fornisce comunicazione al contraente di ogni modifica.

Generali Italia, se nel corso della durata contrattuale modifica o sostituisce la linea di investimento collegata al contratto, effettua un **riassetto automatico** della linea mediante trasferimenti di quote idonei ad allineare l'investimento con la nuova composizione della linea. Le operazioni di disinvestimento e reinvestimento seguono le seguenti regole:

- **disinvestimento:**
 - avviene secondo il valore unitario delle quote dei singoli OICR alla prima data di valorizzazione utile successiva alla modifica della composizione della linea
- **reinvestimento:**
 - se in un comparto dello stesso OICR che ammette reinvestimento contestuale avviene nello stesso giorno del disinvestimento

¹ Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 26.

- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento degli OICR.

I premi versati dopo il riassetto sono investiti nella linea modificata. Prima del riassetto sono prelevate le commissioni (→ art. 21).

Durante il riassetto non si possono eseguire altre operazioni sulla polizza, che riprendono, una volta terminato il riassetto stesso, con la prima valorizzazione utile delle quote della linea modificata.

I dettagli dell'operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice.

Art. 10 Remix

L'operazione di remix viene effettuata da Generali Italia automaticamente dopo 8 mesi dalla decorrenza del contratto e successivamente ogni 4 mesi, al fine di perseguire l'obiettivo di protezione nel corso della durata contrattuale ed è eseguita anche in occasione di:

- variazioni di asset allocation del contratto (art. 9) (riassetto automatico o switch)
- modifica del capitale protetto, automatica o a richiesta (artt. 11 e 12)
- pagamento delle prestazioni

Qualora il valore in gestione separata alla data di remix risulti superiore:

- al capitale protetto scontato al tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo, o
- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo,

l'eccedenza è trasferita dalla componente in gestione separata nella linea di investimento scelta dal contraente.

In caso contrario, si procede a trasferire l'importo mancante dalla componente in quote di OICR a quella in gestione separata, nei limiti della disponibilità e in modo proporzionale dai vari OICR.

Tale protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito.

Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo Traguardo: 12 anni

Tempo trascorso: 3 anni

PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
<p>Valore del contratto: € 10.891</p> <p>Valore in gestione separata: € 7.797,87</p> <p>Valore in quote di OICR: € 3.021,13</p>	<p>Capitale x (1+ tasso obiettivo)^(tempo trascorso - data traguardo)</p> <p>10.000 x (1+3,00%)⁽⁻⁹⁾ =</p> <p>€ 7.664,17 → 76,64% del capitale</p> <p>Valore in quote di OICR: € 2.335,83</p>	<p>Valore del contratto: € 10.891</p> <p>Valore in gestione: € 7.664,17</p> <p>Valore in quote di OICR: € 3.154,83</p> <p>→(+ 133,70 € in quote di OICR)</p>

I trasferimenti da e verso la gestione separata danno origine a una variazione di pari importo del capitale assicurato complessivo con validità a partire dalla data dell'operazione.

Ad ogni operazione di remix viene determinato un costo percentuale di amministrazione e gestione (→art. 21). In occasione di ogni remix, viene prelevato un importo individuato applicando al valore del contratto, valutato immediatamente prima dell'operazione di remix, il costo percentuale su base annua pari al 2%(→ art.21) riproporzionato in funzione della frazione d'anno trascorsa dall'ultimo remix effettuato o, in occasione del primo remix, dalla data di decorrenza del contratto. L'importo così risultante viene prelevato attraverso una riduzione del numero di quote di OICR attribuite al contratto, nei limiti del controvalore delle quote determinato nel giorno di riferimento (→ art. 7) comprensivo dell'eventuale eccedenza trasferita dalla componente in gestione separata alla componente in quote di OICR.

Per tale motivo, anche in occasione di ciascun pagamento da parte di Generali Italia, viene effettuato un remix per consentire l'applicazione del costo di amministrazione e gestione per il periodo tra l'ultimo remix e la data di pagamento o di decesso.

I dettagli dell'operazione (prestazioni risultanti, costi applicati, tasso obiettivo utilizzato, giorno di riferimento) sono comunicati al contraente con apposita appendice.

Art. 11 Servizio di modifica automatica del capitale protetto

Al momento del remix viene calcolato il valore del contratto (→ art. 4). Se questo supera del 10% il capitale protetto (→ art. 2), Generali Italia **incrementa automaticamente** il capitale protetto stesso ponendolo pari al valore del contratto e modifica l'allocazione degli investimenti tra gestione separata ed OICR.

Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo traguardo: 12 anni

Tempo trascorso: 1 anno

Ipotesi di valore del contratto: € 11.200 (+ 12%)

Essendo tale valore del contratto determinato da un rendimento maggiore del 10%, viene automaticamente incrementata la protezione a € 11.200 = NUOVO CAPITALE PROTETTO

PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
<p>Valore del contratto: € 11.200</p> <p>Valore in gestione separata: € 7.801,56</p> <p>Valore in OICR: € 3.398,44</p>	<p>Nuovo Capitale $\times (1 + \text{tasso obiettivo})^{(\text{tempo trascorso} - \text{data traguardo})}$ € 11.200 $\times (1 + 3,00\%)^{(1-12)} =$ € 8.091,12 da investire in gestione separata</p> <p>€ 11.200 - € 8.091,12 = € 3.108,88 da investire in OICR</p>	<p>Valore del contratto e nuovo capitale protetto: € 11.200</p> <p>Pertanto se il valore da investire in gestione separata in base al nuovo capitale protetto è € 8.091,12 e attualmente in gestione separata sono presenti € 7.801,56, l'importo da spostare in gestione separata prelevandolo dagli OICR è pari a 8.091,12 - 7.801,56 = € 289,56</p>

Ogni successiva operazione di incremento automatico del capitale protetto viene effettuata se il valore del contratto supera del 10% l'ultimo capitale protetto come determinato da operazioni precedenti di modifica dello stesso.

Art. 12 Servizio di modifica del capitale protetto su richiesta

Oltre all'incremento automatico del capitale protetto effettuato da Generali Italia (→ art. 11), il contraente può richiedere di effettuare una modifica del capitale protetto per adeguarlo al valore del contratto.

In questo caso, viene effettuato un remix dopo aver aggiornato il capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto valutato alla medesima data.

La modifica del capitale protetto può essere effettuata, previa richiesta scritta del contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale e al massimo una volta all'anno.

A partire dal termine del periodo traguardo, la modifica su richiesta può essere effettuata solo per aumentare il capitale protetto.

In caso di incremento del capitale protetto, sia automatico sia su richiesta, le garanzie (→ art. 3) rimangono invariate.

In caso di riduzione del capitale protetto rispetto alla somma dei premi versati al netto dei costi (→ art.21), l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto si riduce in proporzione.

Art. 13 Servizio "switch": cambio tra linee di investimento

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la linea di investimento in quote di OICR.

La nuova linea di investimento può essere composta da OICR non presenti o presenti in percentuali diverse rispetto alla linea di provenienza e pertanto è necessaria una conversione tra OICR che compongono le due linee.

A seguito della richiesta di switch, l'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote relative agli OICR non presenti o presenti con percentuali diverse rispetto a quella di destinazione, in base al valore unitario delle quote dei comparti della linea di investimento iniziale nel giorno di riferimento (→ art. 7).

Switch da linea 2 a linea 1

Linea di investimento di partenza			Linea di investimento di destinazione		
1	Fondi	Peso %	2	Fondi	Peso %
	Fondo A	25%		Fondo A	50%
	Fondo B	50%		Fondo B	50%
	Fondo C	25%			

Per allineare la linea 2 alla linea 1, nell'esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente le quote del fondo C nelle quote del fondo A già presente nella linea di investimento di partenza.

Disinvestimento:

Il numero delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli OICR nel secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Qualora tale giorno coincida con una festività, o una chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, si fa riferimento al primo giorno lavorativo precedente. Il disinvestimento è effettuato al **valore unitario** delle quote degli OICR nel giorno di riferimento (art. 7: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle commissioni di switch (→ art. 21).

Reinvestimento:

- se effettuato in uno stesso OICR o in un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento degli OICR.

Esempio

Se il fondo C appartiene a una SICAV (→ Definizioni) diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia lunedì 1 marzo:

- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella settimana non vi siano festività o chiusure delle Borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione);
- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente operazione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 marzo o nel giorno precedente. Al contrario, se il disinvestimento del fondo C è regolato in un giorno successivo al 5 marzo, di conseguenza anche l'operazione di investimento viene posticipata.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 14 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 15 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, la prestazione è rettificata.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà³ da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 17 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale ed eventuali premi unici aggiuntivi nel corso del periodo tra-guardo (→ Definizioni). Generali Italia può non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi.

Premio unico iniziale: importo minimo €10.000,00 al netto dei diritti di emissione (→ art. 21).

Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000,00 (€ 2.500 per iscritti al programma Più Generali) al netto dei diritti di quietanza(→ art. 21).

Premi complessivi: importo massimo € 500.000,00.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁴
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità
- assegno bancario o postale⁵ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁶
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile versare i premi in contanti.

² La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

³ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁴ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁵ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁶ Vedi nota 4.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 18 Durata del contratto

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Art. 19 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza (→ Definizioni) al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario. In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato alla data apposta dall'ufficio postale.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 20 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia⁷ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati diminuiti delle spese di emissione del contratto (→ art. 21), indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 21 Costi

Costi sul premio

Diritti di emissione	10,00 euro	
	5,00 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)	
Diritti di quietanza	2,50 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo	
	1,00 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)	
Costi percentuali	0% sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi	
Cifra fissa	150,00 euro	Sul premio unico iniziale
	100,00 euro	Sui premi unici aggiuntivi

⁷ V. nota 2

Costi per riscatto

Se l'operazione di riscatto è richiesta prima che siano interamente trascorse cinque annualità, il valore di riscatto è penalizzato applicando al valore in gestione separata (→ art. 10), una percentuale di riduzione determinata come segue:

riscatto nel corso della 2° annualità	riscatto nel corso della 3° annualità	riscatto nel corso della 4° annualità	riscatto nel corso della 5° annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Costo per switch

Switch	
prima operazione	Gratuita
ogni successiva operazione	60,00 euro

Costi sugli OICR

Commissione per la gestione e l'amministrazione del contratto: 2% su base annua, prelevata dalla parte del contratto investita in quote di OICR in occasione del remix (→ art. 10).

Periodicità di prelevamento: la prima volta dopo 8 mesi, successivamente ogni 4 mesi e in caso di riscatto (→ art. 22), decesso, riassetto automatico della linea di investimento (→ art. 9), modifica del capitale protetto (artt. 11 e 12) e switch (→ art. 13) chiesto dal contraente.

L'addebito delle commissioni può avvenire solo mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto.

A partire dal termine del periodo traguardo, la percentuale di cui sopra si riduce all'1,5% su base annua.

Per quanto concerne i costi puntuali dei singoli OICR, si rinvia ai relativi prospetti resi disponibili sul sito www.generali.it.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? **SI** **NO**

Art. 22 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia⁸ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto totale è pari al valore del contratto (→ art. 4) alla data di richiesta del riscatto, al netto dei costi (→ art. 21), determinato attraverso un'operazione di remix (→ art. 10).

Per la parte in quote di OICR, per calcolarlo si utilizza il valore di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al riscatto.

In caso di riscatto a partire dal termine del periodo traguardo, è garantito un importo pari al capitale assicurato (→ art. 2), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali e/o modifiche del capitale protetto (→ artt. 11 e 12).

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di OICR.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali (compreso il capitale protetto) sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

⁸ V. nota 2

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 23 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia⁹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, morto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁰.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 24 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno o vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 25 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹¹ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 26 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 27 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹². Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 28 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

⁹ V. nota 2.

¹⁰ Art. 1920 del Codice civile.

¹¹ Art. 1923 del Codice Civile.

¹² Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

ALLEGATO N. 1

Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Multi-Emerging Markets, Multi-Global Plus e Europe Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

Linea Multi-Emerging Markets

Tipologia	Nome Comparto	ISIN	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST	LU0900382812	9%
	BG SELECTION EASTERN EUROPE	LU0900381178	3%
	BG SELECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA	LU0978515814	7%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	LU0900384867	9%
	BG SELECTION LATIN AMERICA EQUITIES	LU0978516978	8%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION	LU0900386482	16%
	GIS CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITIES	LU0145469952	2%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	LU1698607188	17%
	LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES	LU0997469712	12%
	BG SELECTION GREATER CHINA EQUITIES	LU0900383620	5%
Flessibili Globali	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU0997468664	1,5%
Globali	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	10,5%

Multi-Global Plus

Tipologia	Nome comparto	ISIN	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA&MIDDLE EAST	LU0900382812	2%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	LU0900384867	5%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKET SOLUTIONS	LU0900386482	2%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	LU1698607188	3%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	LU0900381509	10%
	BG SELECTION T-CUBE	LU0900381335	4%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND	LU1016195320	5%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	16%
	LUX IM GLOBAL ESG	LU1698607774	4%
	LUX IM PICTET FUTURE TRENDS	LU1130036186	5%
	LUX IM SMART INDUSTRIES	LU1698612261	8%
	LAPIS GLOBAL TOP 50 DIVIDEND YIELD FUND	LU2009168910	1%
Flessibili Globali	GENERALI SMART FUND FIDELITY WORLD	LU1718712042	4%
	GIS GLOBAL EQUITY FUND	LU0260157663	4%
	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	LU0997468664	3%
	LUX IM INNOVATION STRATEGY	LU1732782849	3%
	LUX IM MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE & INFRASTRUCTURE EQUITIES	LU1016170091	2%
Aree Geografiche	BG SELECTION INVESCO EUROPE	LU0900383208	2%
	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES	LU0997470306	15%
	LUX IM GENERALI INVESTMENTS PARTNERS ESG EUROPEAN EQUITIES	LU1130039289	2%

Linea Europe Plus

Tipologia	Nome comparto	ISIN	%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	LU0900381509	13%
	LUX IM BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND	LU1016195320	10%
	LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY	LU1732787483	11%
Flessibili Globali	GIS SRI AGEING POPULATION	LU1234787205	10%
	GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	LU0260159362	7%
Aree Geografiche	BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES	LU0900383208	6%
	LUX IM GIS ESG EUROPEAN EQUITIES	LU1130039289	9%
	LUX IM EUROPEAN EQUITIES	LU0997468235	20%
	LUX IM SMALL MID CAP EURO EQUITIES	LU1016201664	8%
	SYCOMORE SHARED GROWTH	FR0010117085	6%

ALLEGATO N. 2

A titolo esemplificativo (in coincidenza di una ricorrenza annuale) di seguito per ciascuna linea si riporta come aumenta la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve essere presente in gestione separata.

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata
15	64,19%
14	66,11%
13	68,10%
12	70,14%
11	72,24%
10	74,41%
9	76,64%
8	78,94%

Anni alla Data traguardo	Parte in gestione separata
7	81,31%
6	83,75%
5	86,26%
4	88,85%
3	91,51%
2	94,26%
1	97,09%
0	100,00%

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia.....	4
Art. 4 Valore del contratto	5
Art. 5 Clausola di rivalutazione	5
Art. 6 Calcolo del numero di quote di OICR.....	5
Art. 7 Giorno di riferimento	5
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	6
Art. 8 Servizio di scelta della linea di investimento	6
Art. 9 Servizio di allocazione delle risorse e riassetto automatico della linea di investimento	6
Art. 10 Remix	7
Art. 11 Servizio di modifica automatica del capitale protetto	8
Art. 12 Servizio di modifica del capitale protetto su richiesta.....	8
Art. 13 Servizio "switch": cambio tra linee di investimento.....	8
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	9
Art. 14 Persone non assicurabili	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
Art. 15 Dichiarazioni	9
Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	10
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 17 Limiti e mezzi di versamento del premio	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	11
Art. 18 Durata del contratto	11
Art. 19 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	11
Art. 20 Recesso.....	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	11
Art. 21 Costi	11
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	12
Art. 22 Riscatto.....	12
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	13
Art. 23 Beneficiario.....	13
Art. 24 Cessione, pegno e vincolo	13
Art. 25 Non pignorabilità e non sequestrabilità	13
Art. 26 Rinvio alle norme di legge	13
Art. 27 Foro competente	13
Art. 28 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	13
ALLEGATO N. 1	14
ALLEGATO N. 2	15



